

transito e trattate questioni relative alla richiesta di spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Le altre questioni esaminate hanno avuto ad oggetto problematiche di lavori pubblici (grandi infrastrutture ed edifici ad uso pubblico, manutenzione ponti), quesiti relativi alle iscrizioni e alla rettifica dei dati catastali, procedure di esproprio, con richiesta di pagamento indennità o di svincolo della stessa.

Le pratiche concluse, nel settore in esame, nel corso del 2015 sono in totale 125, 67 delle quali tra quelle avviate nel corso dello stesso anno solare.

In continuità con quanto rilevato negli ultimi anni, la tendenza è sempre più orientata nell'utilizzo dello strumento telematico per la trasmissione delle istanze e in generale per la gestione delle comunicazioni con gli utenti. Risulta quindi fortemente ridotto, rispetto al passato, l'invio di comunicazioni per posta ordinaria, fattore che del resto appare coerente e funzionale al processo di dematerializzazione ormai già avviato da qualche anno presso l'Ufficio del Difensore civico.

Di seguito si espongono alcuni dei casi di maggior interesse tra quelli esaminati nel corso dell'anno 2015.

#### *6.4.2 Quesito su contributo di bonifica*

Il tema del pagamento del contributo di bonifica è da molto tempo dibattuto soprattutto in riferimento alla definizione della tipologia di beneficio che i singoli immobili ricevono in conseguenza dell'attività di bonifica. La normativa di riferimento è contenuta nella L.R.T. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica). L'art. 5 della suddetta legge (in vigore dal 11 gennaio 2013) chiarisce che "... tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui all'Allegato A alla presente legge ...". Al secondo comma chiarisce inoltre che i Consorzi "... perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza ...". Il Consorzio predispone il Piano di

Classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza: il suddetto Piano individua i benefici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina gli indici di contribuenza (art. 28 legge citata). I proprietari dei beni immobili (agricoli e non) situati all'interno del perimetro di contribuenza sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio, da cui traggono beneficio, e per il funzionamento del consorzio stesso (art. 29). Le attività del Consorzio si riferiscono alla manutenzione idraulica e alla difesa del suolo. Il contributo di bonifica, come del resto precisato nelle comunicazioni inviate dai Consorzi, è dovuto da tutti i proprietari degli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e i criteri e le modalità di ripartizione della spesa nonché la tipologia di beneficio sono precisati nel Piano di Classifica. Poiché dunque nel caso di specie l'immobile risultava inserito nel perimetro di contribuenza (come del resto tutto il territorio regionale della Toscana), la richiesta di pagamento del contributo è risultata formalmente legittima. Ed in effetti, il beneficio che l'immobile riceve dall'attività di bonifica non deve essere necessariamente percepibile ma deve essere comunque diretto e ciò in quanto le opere di bonifica eseguite dal Consorzio possono produrre effetti di salvaguardia a vantaggio di un immobile situato anche non in prossimità del luogo dell'intervento.

#### *6.4.3 Competenza per pulizia strade su viabilità privata*

È stato chiesto di verificare la competenza, a sensi di quanto previsto dal codice della strada, per la pulizia periodica delle strade private ma soggette ad uso pubblico e in riferimento alle quali l'amministrazione comunale nel tempo ha provveduto, con specifici provvedimenti, alla regolamentazione della viabilità e della sosta. In sostanza il quesito proposto era diretto ad accertare se tali tipologie di aree dovessero o meno essere incluse nel contratto di servizio sottoscritto tra

l'amministrazione locale e la società incaricata della pulizia periodica.

A seguito degli approfondimenti effettuati, è stato chiarito che, in termini generali e a sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 del Codice della strada, una strada deve considerarsi ad uso pubblico – indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata – quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque ("area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"). Non rileva, dunque, la proprietà della strada quanto invece l'uso che viene fatto della stessa: se la strada è aperta al pubblico passaggio è anche soggetta alla disciplina del Codice. Di conseguenza: su strada privata non soggetta a pubblico passaggio non si applicano le norme del codice; su strada privata soggetta a pubblico passaggio tali norme trovano applicazione.

Ciò per quanto concerne l'applicazione delle norme del Codice. Si deve tuttavia considerare anche che ai sensi dell'art. 14 dello stesso Codice della Strada, la manutenzione, gestione e pulizia delle strade grava sugli Enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. La norma fa espresso richiamo alle vicinali ad uso pubblico (e non anche alle strade private soggette ad uso pubblico di fatto e non di diritto) per chiarire che, in tali casi, i poteri sono esercitati dai Comuni. In sostanza: un'area privata soggetta (anche solo di fatto) a pubblico transito di pedoni, veicoli e animali è soggetta alle norme del codice della strada. In tali casi sul Comune grava l'onere di garantire la sicurezza nonché l'onere di vigilare sul mantenimento in buone condizioni delle strade private ad uso pubblico pur rimanendo la manutenzione e pulizia delle stesse di competenza del privato proprietario. In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile (sez. III, 4 gennaio 2010, n. 7): *"... se un Comune consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia*

*trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area". È stata altresì richiamata la direttiva del Ministero Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione: "Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera e), cod. str.]. A tale riguardo è bene precisare che la locuzione "area ad uso pubblico", sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di "strada", riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de iure". La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse". Pertanto, si è concluso nel senso di ritenere che nel caso di specie l'amministrazione ha correttamente affidato alla Società incaricata la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle zone a sosta controlla (attività che non comprende tuttavia la manutenzione e la pulizia della strada) pur continuando a gravare sul privato proprietario l'onere di provvedere alla pulizia della strada stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del codice.*

#### *6.4.4 Adeguamento Regolamento Edilizio comunale*

È stato posto un quesito relativo all'asserito mancato adeguamento di un Regolamento edilizio comunale rispetto alle previsioni del Regolamento regionale approvato con DPGR 11 novembre 2013, n. 64/R. Premesso che il suddetto Regolamento - emanato in attuazione della LRT 1/05 (ora abrogata e sostituita dalla L.R.T. 65/2014) - rimane in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 245 della stessa LR 65/2014, sino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della nuova normativa sul governo del territorio, nel merito è stato spiegato che il DPGR 64/R del 11 novembre 2013 definisce i parametri urbanistici e edilizi e chiarisce le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti comunali al fine di garantire uniformità di applicazione sul territorio toscano. Il Regolamento, pertanto, riporta un elenco di definizioni da considerarsi valide anche a livello locale. E' lo stesso art. 144 della L.R.T. 1/05, prima ancora del Regolamento (art. 32) che impone un obbligo di adeguamento ai Comuni prevedendo direttamente anche la "sanzione" in caso di eventuale non osservanza del termine indicato: decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel Regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei Regolamenti edilizi. Non si tratta dunque di convivenza tra due regolamenti in potenziale conflitto: trovano diretta e immediata applicazione le definizioni (perché solo di questo si tratta) contenute nella normativa regionale. Non vi è dunque neppure necessità di adeguamento: il Regolamento edilizio comunale dispone per quanto di sua competenza ma le definizioni tecniche valide (ad esempio su cosa debba intendersi per "superficie coperta", o per "organismo edilizio" o per "loggia" ecc ...), qualora non corrispondenti, sono quelle indicate dalla norma regionale. Non si tratta quindi di intervenire per assicurare un adempimento poiché la stessa legge ha previsto un meccanismo di automatica "sostituzione" in caso di mancato adeguamento dei regolamenti edilizi locali. Il

Comune è dunque tenuto a dare applicazione al proprio Regolamento edilizio utilizzando le definizioni contenute nel Regolamento regionale (in via esemplificativa, è il Regolamento edilizio a stabilire se, come e dove si può realizzare una loggia. E' invece il Regolamento regionale a stabilire cosa debba intendersi per loggia).

#### *6.4.5 Perequazione urbanistica*

È stata illustrata la procedura di perequazione urbanistica, spiegando che si tratta di tecnica ormai piuttosto diffusa e frequentemente utilizzata per evitare le differenziazioni derivanti dalla tradizionale zonizzazione del territorio. Come noto, l'individuazione della destinazione urbanistica delle aree costituisce attività spesso oggetto di contenzioso proprio per il diverso valore economico che, di fatto, le scelte di pianificazione finiscono per attribuire a lotti di proprietà privata. La differenza tra un'area edificabile e una, spesso limitrofa, non edificabile e soggetta a vincoli di pubblico utilizzo è di immediata percezione. Proprio per far fronte a questo tipo di problematica e per evitare di creare vantaggi a favore di alcuni e svantaggi per altri, è sempre più frequente da parte delle amministrazioni il ricorso alla tecnica della perequazione urbanistica che prevede una sorta di edificabilità "diffusa" sull'intero comparto. O meglio, prevede l'attribuzione di un valore edificatorio uniforme alle proprietà che possono concorrere ad un progetto di trasformazione urbanistica. Pur rimanendo la previsione di specifiche destinazioni sui singoli lotti (verde pubblico, area edificabile ecc..), si distribuiscono tra tutti i proprietari i vantaggi e gli oneri connessi alle attività di trasformazione del territorio. E si consente inoltre all'amministrazione di acquisire gratuitamente aree per uso pubblico. In concreto ciò si realizza facendo in modo che ciascuna delle aree soggette a perequazione, in se considerate, non raggiunga l'indice minimo di fabbricabilità, motivando di conseguenza ognuno degli interessati a trovare un accordo con i proprietari delle

aree confinanti in modo da rendere operativo il diritto all'edificazione con somma degli indici di fabbricabilità. Si tratta di un meccanismo che non avvantaggia i titolari delle aree che di fatto saranno destinate alla realizzazione degli edifici e che nello stesso tempo non crea una situazione di svantaggio per i proprietari delle aree destinate alla realizzazione delle opere pubbliche collegate alla medesima edificazione. L'intero comparto, in questo modo, ha un vantaggio diffuso e uniforme: tutti, indipendentemente da ciò che sarà realizzato sulla particella di proprietà, potranno trarre vantaggio dai benefici connessi all'intervento di trasformazione urbanistica. La circostanza che il precedente strumento urbanistico prevedesse una diversa e più ampia capacità edificatoria per un lotto di terreno - capacità per vari motivi non utilizzata - non determina, in se considerata, motivo di illegittimità di previsioni urbanistiche successive e di contenuto differente.

#### *6.4.6 Indennità risarcitoria e concessione edilizia in sanatoria*

È stato esaminato un quesito avente ad oggetto - tra le altre questioni - anche la verifica della legittimità della richiesta formulata dal Comune relativamente al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004. A tal proposito è stato chiarito che le sanzioni oggi disciplinate dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in realtà erano già previste dall'art. 15 della L. 1497/39. Di conseguenza la sanzione si applica per tutte le opere realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione, comprese quelle oggetto di domanda di condono ai sensi della L. 47/85. Pertanto se l'area è sottoposta a vincolo l'applicazione della sanzione è inevitabile e correttamente applicata dal Comune. La sanzione amministrativa è connessa al mero accertamento della violazione senza che vi sia necessità di dimostrare l'esistenza di un effettivo danno ambientale, tanto che avrebbe dovuto essere applicata anche nel

caso fosse stato già concluso il procedimento, ottenuto il condono e pagata l'oblazione, trattandosi comunque di interventi realizzati in aree vincolate (ai sensi dell'art. 2, comma 46 della L. 662/96).

Inoltre, per quanto concerne l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. 11 aprile 2007 n. 1585) che, in revisione di quanto deciso dal TAR in primo grado (il tribunale aveva riconosciuto applicazione al termine di prescrizione con decorrenza dalla data in cui l'Autorità preposta alla tutela del vincolo si era pronunciata per il mantenimento dell'opera abusiva) ha escluso la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere la sanzione pecuniaria, trattandosi di potere di natura autoritativa, non soggetto - in mancanza di specifica previsione normativa - a prescrizione o decadenza: la prescrizione potrà semmai avere ad oggetto il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria irrogata.

### **6.5 Attività produttive**

Nel corso dell'anno sono state presentate 13 istanze.

Di queste, 5 si riferiscono alla categoria piccole e medie imprese, 3 sono relative alla categoria commercio, 1 è relativa alla categoria fiere e mercati, 4 riguardano lo sport ed il tempo libero. Tali istanze riguardano per lo più problemi dovuti alle autorizzazioni e licenze.

Con riferimento ai soggetti pubblici interpellati con maggior frequenza si deve rilevare che si tratta di Amministrazioni Comunali, in 2 casi sono coinvolte Amministrazioni Provinciali ed in altri 2 casi gli Uffici della Giunta regionale.

Per quanto riguarda la ripartizione delle istanze in base al luogo in cui si è verificato l'evento, ossia all'ambito territoriale nel quale è insorto il problema oggetto di segnalazione, si riscontra una ripartizione tendenzialmente equa fra le province della Toscana.

Le pratiche chiuse nel corso dell'anno sono state 15, 11 delle quali si riferiscono a pratiche attivate nel corso dello stesso anno.

Nel 60% dei casi si è avuta la soddisfazione almeno parziale dell'utente, nel restante 40% dei casi l'Ufficio ha comunque ottenuto i chiarimenti e le informazioni necessari da mettere a disposizione degli istanti.

Un caso esemplificativo trattato dall'ufficio ha riguardato la decadenza della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per protratta inattività. La legge dispone che il titolare di una licenza di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad esercitare la propria attività senza lunghe pause: ciò in quanto si ritiene che l'attività commerciale, oltre ad attuare l'interesse economico del titolare della licenza, costituisce un servizio per la collettività. Peraltro, l'obbligo di continuità della gestione dell'esercizio commerciale era reso cogente dal testo dell'art. 4 comma 1 Legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale prevedeva che la licenza di somministrazione di alimenti e bevande potesse essere revocata dal Comune sulla base di una inattività della gestione protratta per più di dodici mesi: ciò determinava che, rilevata la protratta inattività dell'esercizio di somministrazione, l'amministrazione comunale aveva il potere di revocarne l'autorizzazione, con effetto da momento dell'emanazione del provvedimento. Tale norma, che prevede il potere di revoca, è stata soppressa dall'art. 85 D.Lgs. 59/2010: al suo posto, la stessa Legge ha inserito nell'ordinamento l'art. 64, il quale, al comma 8, prevede che la protratta inattività per un tempo superiore a dodici mesi, determina la decadenza dell'autorizzazione. La sanzione della decadenza dell'autorizzazione commerciale comporta la conseguenza che l'effetto pregiudizievole della perdita dell'autorizzazione non viene più fatto dipendere dall'accertamento compiuto dall'ente locale e dall'esercizio del potere (discrezionale) di revoca, bensì vien fatto dipendere dal semplice decorso del tempo: in altri termini, anche qualora l'amministrazione comunale dichiarasse la cessazione dell'efficacia per inattività quando il suo gestore, trascorsi più di dodici mesi, ha già ripreso

l'attività, l'autorizzazione ha comunque perso di efficacia, in quanto la decadenza della stessa era intervenuta (pur in assenza di un provvedimento amministrativo che la dichiarasse) solo con il semplice trascorrere dei dodici mesi di inattività.

## **Servizi pubblici**

### *6.5.1 Servizio idrico*

Nel corso dell'anno 2015 sono state avviate, in materia di servizio idrico, un totale di 80 pratiche aventi ad oggetto questioni di vario tipo. Sono stati segnalati problemi di interruzione della fornitura o comunque di scarsa pressione dell'acqua, quesiti attinenti perdite occulte, richieste di indennizzi per violazione dei parametri di qualità previsti dalle Carte dei Servizi. Ed inoltre: attivazione nuove utenze, volture e verifica allacciamento acquedotto (con eventuale richiesta di rimborso delle quote indebitamente versate per fognatura e per depurazione), richiesta di installazione, spostamento, sostituzione e di taratura del contatore, deposito cauzionale, chiarimenti su fatturazioni e fasce tariffarie, richieste di rateizzazione, verifica degli oneri occorrenti per le pratiche amministrative (quali ad esempio per voltura o per cessazione utenza), applicazione tariffa domestico non residente, canone per attingimento pozzo, problemi derivanti dal mancato recapito delle fatture, agevolazioni previste per nuclei familiari numerosi.

È stata altresì esaminata l'annosa questione dell'organizzazione del servizio idrico nell'Isola di Giannutri, al momento ancora servita da una obsoleta e fatiscente rete di distribuzione la cui manutenzione risulta interamente a carico dei privati (con punto di consegna localizzato in prossimità del dissalatore di recente installazione)

Una delle problematiche di maggiore complessità è senza dubbio quella connessa al distacco della fornitura

in caso di morosità di alcuni dei condomini, nei casi (frequenti soprattutto in Firenze) di contatore unico condominiale (con contatori divisionali non gestiti dal Soggetto Gestore). Di questo problema si parla più diffusamente nelle righe che seguono.

Così come si parlerà della questione emersa a seguito della richiesta di recupero delle cd. "partite pregresse", su indicazione data dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

#### *6.5.1.1 Partite pregresse*

Una delle questioni di maggior interesse proposte all'Ufficio in materia di erogazione del servizio idrico è quella relativa al recupero delle partite pregresse. Fermo restando che le motivazioni a fondamento della richiesta di pagamento delle cd. "partite pregresse" sono chiare e finalizzate a garantire - in coerenza con il principio del "full cost recovery" - l'integrale copertura dei costi di gestione e di investimento da parte dei Soggetti gestori (il tardivo e/o insufficiente adeguamento tariffario nel corso degli anni ha determinato la necessità di procedere al recupero dei suddetti costi), si è posta tuttavia la necessità di chiarire i criteri di individuazione degli utenti tenuti a corrispondere gli importi determinati sulla base delle procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera n. 643 del 2013.

In sostanza, premesso che le "partite pregresse" hanno ad oggetto non il singolo rapporto di fornitura ma più in generale la copertura dei costi delle attività di gestione, verificata la distinzione tra i rapporti giuridici intercorrenti tra Autorità idrica e Soggetto Gestore e tra quest'ultimo e i singoli utenti, ed accertato il termine di decorrenza della prescrizione, è stato attivato un confronto con i Gestori, con l'Autorità idrica Toscana e con AEEGSI per definire il fondamento giuridico dell'attività di recupero delle partite pregresse relative agli anni "2006-2011" nei confronti di utenti attivi nel 2012 ma non necessariamente attivi nel periodo precedente e

nonostante ciò comunque oggetto delle operazioni di recupero.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, deve considerarsi che le somme richieste a titolo di partite pregresse non costituiscono conguagli riferiti ai consumi fatturati ai singoli utenti negli anni precedenti, ma importi dovuti al Gestore per il periodo precedente il trasferimento delle competenze all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Trattandosi di operazione contabile relativa al rapporto intercorrente tra il Gestore e l'Autorità idrica Toscana l'eventuale prescrizione dei diritti connessi alle "partite pregresse" (mancati ricavi, penalità, recuperi per minori costi sostenuti) può essere fatta valere solo tra le parti della Convenzione di Gestione e comunque con decorrenza dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere fatto valere. Per questi motivi il credito non è stato considerato prescritto.

Ciò premesso, è stato criticamente posto un quesito diretto a verificare la tipologia di rapporto intercorrente tra il Gestore e tutti quegli utenti che, seppure attivi nel 2012 (come indicato nella delibera AEEGSI) non erano tuttavia titolari di un contratto per la fornitura idrica nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011.

Il richiamo contenuto nella delibera AEEGSI n. 643 del 2013 (Allegato A, articolo 31, comma 2) non contribuisce a fare decisiva chiarezza sull'esistenza del suddetto rapporto contrattuale laddove laconicamente precisa che "... il conguaglio deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a - 2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti del medesimo anno" (l'individuazione dell'anno a-2 deve intendersi riferita agli utenti attivi nel 2012).

È stato quindi chiesto di chiarire la legittimità e la ragionevolezza di una previsione che fa gravare costi relativi alla gestione del servizio idrico (seppure non direttamente connessi con la fornitura dell'acqua) su soggetti che nel periodo considerato ai fini del calcolo di quanto dovuto non erano utenti attivi e quindi non avevano alcun tipo di rapporto con il servizio idrico.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e per il sistema idrico, pur confermando la necessità che il recupero delle partite pregresse sia effettuato nel rispetto dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti, non ha tuttavia contribuito al chiarimento della disposizione in riferimento ai profili di criticità sollevati.

Sicuramente più proficuo è stato il rapporto di collaborazione con l'Autorità Idrica Toscana, con la quale la questione è stata oggetto di approfondimento al fine di individuare eventuali e diverse interpretazioni della norma. Tentativo che tuttavia ha confermato che l'unica possibile lettura – per mantenere senso logico e giuridico alla disposizione – non poteva che essere quella già applicata.

Pertanto, e pur confermando le considerazioni espresse in ordine alla ragionevolezza del criterio individuato, il Difensore civico ha verificato che l'Autorità Idrica Toscana si è limitata a dare mera applicazione ai criteri definiti dall'Autorità nazionale e che, in ogni caso, non avrebbe potuto agire diversamente. Di conseguenza, essendo il provvedimento di AEEGSI pienamente efficace e produttivo di effetti, in mancanza di impugnazione e di annullamento dell'atto non è possibile per l'Autorità Idrica Toscana e per i Soggetti Gestori agire in contrasto con le previsioni in esso contenute.

Nel dettaglio l'Autorità Idrica Toscana – dopo aver ricordato che le competenze in materia di servizio idrico sono state trasferite all'AEEGSI con decorrenza dal 1 gennaio 2012, con obbligo da parte degli enti di governo dell'Ambito di dare applicazione ai provvedimenti di tale Autorità – ha chiarito di dover necessariamente agire in conformità con quanto previsto dall'art. 31 della Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/idr, riguardante le tariffe a partire dal 1 gennaio 2014. In essa si dispone (cito risposta di AIT) “... di esprimere in unità di consumo i conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore (quindi i conguagli maturati fino al 31 dicembre 2011) utilizzando i metri cubi erogati nell'anno a-2, il 2012, e di applicare il risultato così ottenuto in funzione del

consumo degli utenti nel medesimo anno, sempre il 2012". Nel Metodo Tariffario Idrico di cui alla delibera AEEGSI 643/2013 si fa richiamo alle utenze attive al 2012 senza specificazione della data di attivazione del contratto di utenza, e di conseguenza i metri cubi fatturati nel 2012 per tutte le utenze attive sempre nel 2012 sono stati utilizzati per il calcolo dei conguagli maturati nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, senza correlazione al momento della maturazione del conguaglio poiché non prevista dalla delibera.

#### *6.5.1.2 Distacco fornitura per utenze condominiali*

È stata nuovamente esaminata la complessa questione connessa al distacco della fornitura idrica in caso di reiterata morosità da parte di un'utenza condominiale. Il problema si pone in particolare in tutti i casi nei quali il Gestore emette fattura in riferimento ad un unico contatore generale che registra il consumo in realtà attribuibile ad una pluralità di utenze (condominio). In questi casi il contratto di servizio risulta sottoscritto tra il Gestore e l'amministratore (o comunque delegato) del condominio: il Gestore non conosce quindi i singoli utilizzatori della risorsa, essendo onere di questi ultimi la verifica della distribuzione dei consumi (lettura dei contatori divisionali, attività generalmente svolta attraverso società cd. recapitiste) e il pagamento del totale fatturato in riferimento al consumo registrato sul contatore generale.

Si tratta di situazione che crea condizioni di gravi disagi in tutti i casi nei quali uno o più dei condomini non provvedano al tempestivo e integrale pagamento delle rispettive utenze idriche, costringendo di fatto gli altri condomini (ossia quelli in regola con i pagamenti) a provvedere in sostituzione per evitare il distacco della fornitura conseguente all'accertata condizione di morosità.

Pur nella consapevolezza della distinzione tra il rapporto intercorrente tra il Gestore e l'amministrazione condominiale e il rapporto che intercorre tra singoli

condomini, appare tuttavia evidente che il distacco nei confronti di utenti in realtà in regola con i pagamenti, genera condizioni di difficoltà, talvolta anche molto gravi (ad esempio nei casi di soggetti malati o comunque anziani).

Premesso che nel caso di specie non si discute della sussistenza della morosità in caso di mancato o incompleto pagamento dell'importo registrato dall'unico contatore condominiale, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle procedure poste in essere per il recupero del credito, con specifico richiamo alla recente riforma del diritto condominiale. Ed in effetti, la nuova legge sul condominio (L. 220/2012), entrata in vigore nel giugno del 2013, ha previsto (art. 18 che sostituisce l'art. 63 delle disp. att. del codice civile) non solo poteri più incisivi in capo all'amministratore di condominio (che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) ma ha altresì disposto che lo stesso amministratore di condominio deve comunicare ai creditori che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi. La natura dell'obbligazione – se soggetta al principio di solidarietà o a quello della parziarietà – è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9148/2008, in seguito parzialmente recepita dalla riforma del diritto condominiale. Vale dunque la solidarietà passiva ma solo previa infruttuosa azione del creditore nei confronti del condomino moroso. In particolare, l'art. 63 dispone che "... i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini". In altri termini – e pur nella consapevolezza della complessità della problematica, trattandosi di utenza unica e non distinta tra condomini – è stata suggerita la possibilità che il gestore del servizio potesse interrompere la fornitura nei confronti dell'intero condominio solo dopo aver inutilmente attivato tutti gli strumenti di tutela (compresa esecuzione e pignoramento) previsti dall'ordinamento per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal condomino moroso.

Solo a seguito di ciò, in sostanza, il Soggetto gestore avrebbe la possibilità di rivalersi direttamente sul condominio. Di conseguenza, seppure è chiaro che il Gestore non risponde dei rapporti interni al condominio né degli adempimenti posti a carico dell'amministratore (o delegato) e dell'eventuale ditta esterna che effettua le letture dei contatori singoli ai fini del riparto del consumo tra le diverse utenze, è stato chiesto di indicare le procedure che vengono poste in essere per il recupero del credito con specifico richiamo alla richiesta all'amministratore del condominio di comunicare il nominativo dell'utente moroso e all'attivazione delle iniziative (anche giudiziali) per il recupero del credito nei confronti del soggetto effettivamente in ritardo con i pagamenti.

Il Gestore ha risposto confermato l'unitarietà del rapporto di utenza e chiarendo che il soggetto titolare del contratto è il condominio, nei cui confronti il Gestore eroga e fattura l'acqua sulla base delle misurazioni registrate dall'unico contatore. I criteri di ripartizione del consumo tra i condomini non sono disciplinati dal contratto di fornitura, rimanendo nella libera disponibilità degli interessati.

#### *6.5.1.3 Rimborso quote depurazione*

È stata esaminata una questione relativa alla individuazione dei termini di prescrizione e di decadenza per ottenere la restituzione delle quote di depurazione indebitamente corrisposte dagli utenti. Si tratta di questione sorta, come ben noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 che ha dichiarato l'illegittimità delle norme che prevedevano il pagamento della suddetta quota di tariffa anche in caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o con impianti temporaneamente inattivi.

L'elemento di maggiore problematicità è rappresentato dall'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, dato ormai per assodato che nella fattispecie trova applicazione la